



COMUNE DI CALLIANO
PROVINCIA DI TRENTO

**PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE**

Legge 26 ottobre 1995 n. 447

**NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE**

Luglio 2019


<p>SEA CONSULENZE E SERVIZI — Gruppo Ecoopera —</p>	<p>Tecnico competente in acustica <i>Ing. Alessandro Chistè</i> Collaboratore <i>Ing. Fabiano Carolli</i></p>	<p>Visto da Comune di Calliano</p>
--	---	--

Piano redatto da:

SEA Consulenze e Servizi srl

Ing. Alessandro Chistè

Tecnico competente in acustica – Iscrizione n.12 elenco regionale Provincia Autonoma di Trento



Ing. Fabiano Carolli

Collaboratore Tecnico



Comune di Calliano

Indice

Art. 1 – Finalità ed elaborati del Piano di Classificazione Acustica	1
Art. 2 – Prescrizioni per le sorgenti sonore.....	1
Art. 3 – Deroghe per attività temporanee	1
Art. 4 – Documentazione acustica	1
Art. 5 – Disciplina acustica per i Piani Attuativi.....	2
Art. 6 – Disciplina acustica per gli interventi edilizi diretti.....	2
Art. 7 – Aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica.....	3

ALLEGATO A:

VALORI LIMITE PREVISTI DALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

ALLEGATO B:

CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE DOCUMENTAZIONI ACUSTICHE

ESTRATTI NORMATIVI:

ALLEGATO B PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DPR 19 OTTOBRE 2011 NR. 227.

Art. 1 – Finalità ed elaborati del Piano di Classificazione Acustica

1. Il Piano di Classificazione Acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinato, al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio.
2. Il Piano di Classificazione Acustica è costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnico illustrativa;
 - Norme Tecniche di Attuazione;
 - Cartografia nella quale è riportata:
 - a) la suddivisione del territorio comunale secondo le sei classi di destinazione d'uso definite nella tabella A del DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
 - b) l'individuazione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto come previste dal DPR 18 novembre 1998 n. 459 e dal DPR 30 marzo 2004 n. 142;
 - c) aree per manifestazioni temporanee.

Art. 2 – Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal DPCM 14 novembre 1997, secondo la classificazione acustica del territorio comunale, di cui al successivo allegato A, ad eccezione delle seguenti infrastrutture e impianti:
 - a) infrastrutture ferroviarie, limitatamente alle fasce di pertinenza, dove valgono i limiti stabiliti dal DPR 18 novembre 1998, n. 459,
 - b) infrastrutture stradali, limitatamente alle fasce di pertinenza, dove valgono i limiti stabiliti dal DPR 30 marzo 2004 n. 142,
2. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”.

Art. 3 – Deroghe per attività temporanee

1. Lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo, anche in deroga ai limiti definiti dal presente Piano di Classificazione Acustica, è disciplinato dal Regolamento Acustico Comunale.

Art. 4 – Documentazione acustica

1. La documentazione acustica richiamata dalle presenti norme deve essere redatta da un tecnico competente in acustica riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della DPGP 26 novembre 1998, n. 38-110/leg.
2. I criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della documentazione previsionale del clima acustico di cui al successivo articolo 6 sono definiti nell'allegato B alle presenti Norme Tecniche. Tali criteri saranno adeguati in esito all'avvenuta emanazione di una specifica normativa da parte della Provincia Autonoma di Trento, così come previsto dall'art. 4 comma 1 lettera l) della L. 447/95.

Art. 5 – Disciplina acustica per i Piani Attuativi

1. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla classificazione acustica, entro il perimetro dell'area oggetto d'intervento e nelle aree limitrofe ai piani attuativi, deve essere allegata la valutazione previsionale di impatto acustico ovvero la valutazione previsionale di clima acustico.
2. La documentazione di cui al precedente comma 1 deve contenere anche uno studio inerente al dimensionamento e l'inserimento paesaggistico delle eventuali opere di mitigazione laddove necessarie.
3. In ragione della dimensione e della suddivisione funzionale interna di un piano attuativo, nel corso del relativo iter istruttorio può essere prevista la necessità del contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Art. 6 – Disciplina acustica per gli interventi edilizi diretti

1. Nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi edilizi diretti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, è obbligatoria la presentazione della seguente documentazione:

1.1. Una documentazione di previsione di impatto acustico deve essere predisposta dai soggetti titolari del progetto o delle opere relative alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni,
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere altresì contenuta nelle domande per il rilascio di:

- g) titoli abilitativi edilizi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- h) provvedimenti comunali che abilitano l'utilizzo degli immobili e delle infrastrutture di cui alla precedente lettera g);
- i) qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

1.2. Una valutazione previsionale del clima acustico per le aree interessate dalla realizzazione, anche attraverso il riuso di edifici esistenti, delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido,
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 1.1.

1.3. Una relazione ai sensi del DPCM 16 aprile 1999 n.215 per le attività ivi regolamentate.

2. Con riferimento agli adempimenti indicati al comma 1 valgono le seguenti misure di semplificazione:

2.1. la documentazione di cui al precedente comma 1.1, può essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nei casi in cui le emissioni di rumore risultano conformi ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale e ai limiti differenziali di cui all'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997;

2.2. per gli edifici adibiti a civile abitazione di cui al comma 1.2 lett. e) la valutazione previsionale di clima acustico è resa da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla classificazione acustica di riferimento; nei casi in cui le emissioni di rumore risultano conformi ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale, la documentazione può essere resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;

3. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione prevista dal presente articolo le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del DPR 19 ottobre 2011 n. 227.

4. Per le attività non ricomprese nell'allegato B del DPR 19 ottobre 2011 n. 227 le cui emissioni di rumore risultano conformi ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale, la documentazione di impatto e/o clima acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

5. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Art. 7 – Aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica

1. L'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

2. Il Piano di Classificazione Acustica viene aggiornato e revisionato ogni qualvolta l'amministrazione comunale ne ravvisi le condizioni e contestualmente all'approvazione di:

- varianti al Piano Regolatore Generale;
- cambi di sigla di zone per servizi pubblici;
- Piani Attuativi nei casi di cui al precedente articolo 5, comma 3;
- deroghe edilizie rilasciate ai sensi dell'art. 112, comma 4 della Legge Urbanistica provinciale 4 marzo 2008 n. 1.

3. Nel caso di varianti al Piano Regolatore Generale la proposta di modifica del Piano di Classificazione Acustica deve costituire parte integrante della delibera di adozione della variante stessa.

ALLEGATO A: valori limite previsti dalla classificazione acustica

a) Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 DPCM 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		Diurno (6 ⁰⁰ -22 ⁰⁰) Leq [dB(A)]	Notturno (22 ⁰⁰ -6 ⁰⁰) Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Dove per valore limite di emissione si intende il valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente, misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

b) Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3 DPCM 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		Diurno (6 ⁰⁰ -22 ⁰⁰) Leq [dB(A)]	Notturno (22 ⁰⁰ -6 ⁰⁰) Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Per valore limite assoluto di immissione si intende il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori. Per le infrastrutture di trasporto i limiti di cui alla tabella precedente, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza. All'esterno di tali fasce le infrastrutture di trasporto concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

c) Valore limite differenziale di immissione:

Per valore limite differenziale si intende la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva).

I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono:

- **5 dB per il periodo diurno** all'interno degli ambienti abitativi
- **3 dB per il periodo notturno** all'interno degli ambienti abitativi.

Tali valori non si applicano:

- nelle aree classificate nella classe VI "aree esclusivamente industriali".
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno

- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
- alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

d) Valore limite di qualità Leq in dB (A) (art.7 DPCM 14/11/1997):

Classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		Diurno (6 ⁰⁰ -22 ⁰⁰) Leq [dB(A)]	Notturno (22 ⁰⁰ -6 ⁰⁰) Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Per valore limite di qualità si intende il valore di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.

e) Valore limite di attenzione Leq in dB (A):

Per valore limite di attenzione si intende il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

- a) se riferito ad un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB(A) per il periodo diurno e di 5 dB(A) per il periodo notturno;
- b) se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.

f) Valore limite per le infrastrutture di trasporto

Infrastruttura ferroviaria

Il DPR 18 novembre 1998, n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n°447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore originato dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.

Per le infrastrutture esistenti, a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato, è individuata una fascia di pertinenza della larghezza di 250 m. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B.

Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza.

Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia da 250 m i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

TIPO DI INFRASTRUTTURA	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (mt.)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
Ferrovia	100 (fascia A)	50	40	70	60
	150 (fascia B)			65	55

* per le "scuole" vale il solo limite diurno.

Infrastrutture stradali

Per quanto riguarda l'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, il DPR 142/2004 detta le fasce di pertinenza acustica ed i rispettivi valori limite sulla base della tipologia di infrastruttura, secondo le seguenti tabelle:

TABELLA 1 - STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE

TIPO DI STRADA (secondo il codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo DM 05/11/01)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (mt.)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorIMENTO		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	50	40	65	55
F - locale		30	50	40	65	55

* per le "scuole" vale il solo limite diurno.

TABELLA 2 - STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI -

(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA	DENOMINAZIONE	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada	A22 del Brennero	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria C2	SS 12 e SS 350	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55

* per le "scuole" vale il solo limite diurno.

ALLEGATO B: criteri per la redazione delle documentazioni acustiche

a) Criteri per la redazione della valutazione previsionale di clima acustico

Definizioni

Clima acustico: caratterizzazione dello stato dei valori di rumore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche, effettuata prima della realizzazione delle opere attraverso misure/monitoraggi acustici.

Valutazione previsionale di clima acustico: ricognizione delle condizioni sonore abituali (clima acustico) e di quelle massime ammissibili in una determinata area entro la quale è prevista la realizzazione di un nuovo insediamento al fine di valutarne la compatibilità.

Area di ricognizione: è la porzione di territorio entro la quale sono ricomprese le sorgenti sonore che determinano effetti acustici non trascurabili sull'insediamento oggetto della valutazione previsionale di clima acustico. L'estensione di tale area deve essere individuata sulla base di ipotesi cautelative esplicitate nella relazione.

Contenuti della relazione

In assenza di previsioni normative o linee guida per la redazione delle valutazioni di clima acustico, sono stati elaborati i seguenti criteri per la redazione del documento.

Riferimenti normativi

- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 – “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- DPCM del 14 novembre 1997 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- DM del 16 marzo 1998 – “Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico”;
- classificazione acustica comunale;
- regolamenti di esecuzione della legge 447/95 che disciplinano l'inquinamento acustico originato dalle infrastrutture di trasporto.

Inquadramento della zona

- Planimetria orientata riguardante l'area di ricognizione con indicazione dell'area relativa al nuovo insediamento in progetto e delle sorgenti sonore che potenzialmente hanno effetti sullo stesso. Qualora fossero presenti infrastrutture di trasporto (strade, ferrovia ecc.), andranno indicate in planimetria le rispettive fasce di pertinenza acustica.
- Estratto della classificazione acustica comunale relativo al sito in esame.

Valutazione previsionale di clima acustico

- Elencazione, descrizione e caratterizzazione delle sorgenti sonore ricadenti nell'area di ricognizione.
- Valutazione del clima acustico ante opera attraverso l'effettuazione di misure/monitoraggi acustici in posizioni significative rispetto all'area in esame.
- Indicazione, per il sito destinato all'insediamento dell'opera, dei livelli sonori ammessi secondo la classificazione acustica comunale e/o dalle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto.
- Eventuale indicazione dei livelli sonori previsti all'interno degli ambienti abitativi del nuovo insediamento
- Verifica del rispetto dei livelli sonori ammessi attraverso calcoli o mediante l'utilizzo di modelli di calcolo/software previsionali e creazione di mappe acustiche con scenari notturno e diurno.
- Descrizione degli eventuali interventi di mitigazione che si rendessero necessari al conseguimento della compatibilità acustica dell'insediamento progettato e verifica della loro efficacia a mezzo di calcoli o mediante l'utilizzo di modelli di calcolo.

b) Criteri per la redazione della valutazione di previsione di impatto acustico

Definizioni

Impatto acustico: si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovuti all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività.

Valutazione di previsione di impatto acustico: stima il più accurata possibile degli effetti sonori derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, per verificarne la compatibilità acustica con le aree circostanti.

Area di ricognizione: è la porzione di territorio soggetta ad analisi che può essere interessata dalle emissioni sonore derivanti dal nuovo insediamento oggetto di valutazione di impatto acustico. L'estensione di tale area deve essere individuata sulla base di ipotesi cautelative esplicitate nella relazione.

Contenuti della relazione

In assenza di previsioni normative o linee guida per la redazione delle valutazioni di impatto acustico, sono stati elaborati i seguenti criteri per la redazione del documento.

Riferimenti normativi

- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 – “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- DPCM del 14 novembre 1997 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- DM del 16 marzo 1998 – “Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico”;
- classificazione acustica comunale;
- regolamenti di esecuzione della legge 447/95 che disciplinano l'inquinamento acustico originato dalle infrastrutture di trasporto.

Inquadramento della zona

- Planimetria orientata riguardante l'area di ricognizione con indicazione dell'area relativa al nuovo insediamento/opera in progetto e delle relative sorgenti sonore, nonché delle aree potenzialmente interessate dalle emissioni sonore, con particolare riferimento ad aree residenziali e a ricettori sensibili. Qualora l'opera riguardi la realizzazione di infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie ecc.), andranno indicate in planimetria le rispettive fasce di pertinenza acustica.
- Estratto della classificazione acustica comunale relativo al sito in esame e all'area di ricognizione.

Valutazione previsionale di impatto acustico

- Elencazione e descrizione delle sorgenti sonore caratterizzanti l'insediamento/opera in progetto.
- Analisi dell'area di ricognizione con la valutazione del clima acustico ante opera attraverso l'effettuazione di misure/monitoraggi acustici in posizioni significative rispetto all'area in esame (caratterizzazione del rumore di fondo tipico della zona).
- Stima il più accurata possibile degli effetti sonori derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, indicando anche eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento, a mezzo di calcoli o mediante l'utilizzo di modelli di calcolo/software previsionali e creazione di mappe acustiche con scenari diurno e notturno.
- Indicazione, per l'area di ricognizione, dei livelli sonori ammessi secondo la classificazione desunta dalla classificazione acustica comunale e/o dalle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto.
- Verifica del rispetto dei livelli sonori ammessi.
- Descrizione degli eventuali interventi di mitigazione che si rendessero necessari al conseguimento della compatibilità acustica dell'insediamento/opera progettati e verifica della loro efficacia a mezzo di calcoli o mediante l'utilizzo di modelli di calcolo.
- Rischio per la salute umana o per l'ambiente.

ESTRATTI NORMATIVI

DPR 19 ottobre 2011 n. 227 - Allegato B

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica - software.
20. Attività di informatica - house.
21. Attività di informatica - internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socioassistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.